

[Giuseppe Di Vittorio in Parlamento](#)

Organo: **Camera - II legislatura**

Data: **23/03/1954**

Tipologia: **PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO**

Regolamentazione del lavoro a domicilio (709)

[Apri documento](#)

Temi: **lavoro**

Parole chiave: **lavoro a domicilio**

CAMERA DEI DEPUTATI N. 709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, NOCE TERESA, SACCHETTI, MONTELATICI, INVERNIZZI, MAGLIETTA, PIGNI*Annunziata il 23 marzo 1954*

Regolamentazione del lavoro a domicilio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce, con alcune modificazioni, la proposta n. 1138 presentata, nella scorsa legislatura, dai colleghi Di Vittorio, Santi, Noce Teresa e Maglietta e che non venne alla discussione parlamentare per l'intervenuto scioglimento della Camera.

Riteniamo sia superfluo illustrare ancora i motivi che suffragano una regolamentazione nuova e completa del rapporto di lavoro a domicilio perché essi risultano già dai motivi che precedevano la vecchia proposta n. 1138 ed anche da quelli che illustrano analoga proposta di altri colleghi (n. 128) presentata alla Camera nella presente legislatura.

Possiamo solo aggiungere che il problema, già grave negli anni scorsi, ha subito — in quest'ultimo periodo — un ulteriore aggravamento, con danno sia del forte numero di lavoratori (in gran parte donne) che prestano la loro opera salariata a domicilio, sia dell'attrezzatura industriale della Nazione e della qualità e perfezione dei prodotti.

Da ciò anche l'urgenza della risoluzione dello stesso problema di cui, confidiamo, la Camera vorrà rendersi conto.

Riteniamo che sia superfluo commentare partitamente le varie disposizioni che costituiscono il testo della proposta. Molte di esse — ripetesi — riproducono quelle del precedente

progetto, già illustrato e che di per se stesse enunciano i motivi cui sono ispirate.

Ci limiteremo, pertanto, a far osservare che il vecchio testo della proposta n. 1138 è stato perfezionato ed ampliato soprattutto per quanto concerne la *identificazione* del lavorante a domicilio che è stata resa più chiara e sicura (articolo 1), *le maggiori garanzie* che sono richieste al datore di lavoro a domicilio e *le maggiori formalità* che gli sono imposte, in ragione della specialità del rapporto oggetto della tutela della legge proposta (articolo 2), *la vigilanza* sulla esecuzione della legge che viene affidata oltre che agli Ispettorati del lavoro, anche ad organismi operai elettivi i quali potranno utilmente integrare le scarse possibilità degli Ispettorati (articolo 18).

Certamente il testo da noi proposto si presterà a numerosi perfezionamenti, per cui contiamo sulla volenterosa collaborazione di tutti i colleghi della Camera, ma pensiamo che nel suo insieme esso risponda allo scopo di dare uno statuto legale a numerose categorie che attualmente ne sono pressoché prive; ad arginare l'evasione, realmente enorme, che si verifica in questo campo, sia dal punto di vista retributivo che agli effetti delle assicurazioni sociali; a porre termine ad un processo di disgregazione dell'industria che, alla fine, non potrà non essere gravemente nocivo alla economia nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Definizione del lavorante a domicilio.

Agli effetti della presente legge, sono considerati lavoranti a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio, od in locali non di pertinenza del datore di lavoro né sottoposti alla sua sorveglianza o controllo, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori o committenti e compiuto mediante materie prime ed accessorie proprie o fornite dall'imprenditore ed, eventualmente, a mezzo di macchine ed attrezzature sia proprie che dell'imprenditore; indipendentemente dal fatto che, per l'uso dei locali, delle macchine o attrezzature, venga corrisposto dai lavoranti all'imprenditore un canone od un prezzo ed indipendentemente dalla denominazione che venga contrattualmente attribuita al rapporto.

Qualora il lavorante a domicilio si valga in modo continuativo dell'ausilio dei propri familiari, questi ultimi assumono — agli effetti della presente legge — la qualità di lavoranti a domicilio dipendenti direttamente dall'imprenditore.

La qualità di lavorante a domicilio non viene meno per il fatto che il lavoro venga assunto ed eseguito in forma associata da più lavoranti, ciascuno dei quali con la denuncia fattane all'imprenditore assume — agli effetti della presente legge — la qualità di lavorante a domicilio da lui direttamente dipendente.

ART. 2.

Registro dei committenti.

Chiunque intenda commettere lavoro a domicilio ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è tenuto ad iscriversi preventivamente in un apposito Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituito presso ogni Ufficio provinciale del lavoro.

Se l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più provincie, dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

La iscrizione viene ordinata a seguito di giudizio di una Commissione istituita presso gli Uffici provinciali del lavoro e presieduta dal direttore dell'Ufficio stesso o da funzionario da lui delegato e composta da un numero pari di membri designati dalle associazioni sinda-

cali di datori di lavoro e lavoratori in proporzione della consistenza numerica delle stesse.

La iscrizione nel Registro è subordinata alle condizioni che l'attività esercitata dal committente rientri, dal punto di vista sociale ed economico generale, fra quelle che consentono il lavoro a domicilio; che il committente dia garanzia per la osservanza delle disposizioni della presente legge e di ogni altra norma di tutela del lavoro e, per la osservanza degli obblighi previdenziali; e che il committente abbia nella domanda dichiarato le condizioni normative e salariali, formanti oggetto di un contratto collettivo di lavoro, che intende applicare alle maestranze.

Gli Enti pubblici appaltanti di lavori da eseguirsi a domicilio non potranno assegnare appalti ad imprenditori che non siano iscritti al Registro di cui al primo comma del presente articolo. Essi dovranno introdurre nei contratti di appalto clausole che impongano all'appaltatore la osservanza degli obblighi di cui sopra e che garantiscano tale osservanza mediante congrua trattenuta sull'importo dell'appalto.

L'imprenditore il quale venga meno ad una qualsiasi delle condizioni di cui al 4° comma del presente articolo, verrà cancellato dal Registro di cui all'articolo 1 anche d'ufficio su giudizio della Commissione di cui al 3° comma.

ART. 3.

Distribuzione del lavoro.

La distribuzione del lavoro a domicilio deve essere fatta, a nome dell'imprenditore ed a sue spese, a domicilio del lavoratore, o direttamente dallo stesso imprenditore oppure dai suoi dipendenti salariati od impiegati, escluso ogni intervento di intermediari o mediatori, comunque qualificati o denominati.

ART. 4.

Collocamento.

Il collocamento del lavorante a domicilio deve avvenire esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa soltanto nei casi di lavoranti particolarmente specializzati.

Gli imprenditori che intendono valersi dell'opera di lavoranti a domicilio devono farne preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro, al quale faranno pervenire.

ad assunzione avvenuta, i nominativi dei lavoratori assunti ed il loro indirizzo, con l'indicazione della categoria, qualifica e mansione, nonché tutte le variazioni che in seguito potessero intervenire.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a loro volta a comunicare agli Ispettorati del lavoro gli elenchi dei lavoranti a domicilio assunti dagli imprenditori per loro tramite.

ART. 5.

Libretto di lavoro.

Quando il lavorante a domicilio presta la sua opera per più imprenditori presso cui è depositato il libretto di lavoro, previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, dovrà rilasciare una o più dichiarazioni dell'avvenuto deposito, onde il lavorante a domicilio possa rimetterle agli altri imprenditori presso i quali presta parte della sua opera.

Il libretto di lavoro dell'eventuale apprendista lavorante a domicilio deve pure essere preso in consegna dall'imprenditore il quale provvederà a rilasciare analoghe dichiarazioni.

Al termine del rapporto di lavoro, l'imprenditore è tenuto a rilasciare, ove non abbia avuto in consegna il libretto di lavoro, un certificato con le indicazioni sia del tempo durante il quale il lavorante o l'apprendista ha prestato la propria opera, che delle mansioni da essi svolte.

ART. 6.

Libretto personale di controllo.

I lavoranti a domicilio debbono essere forniti inoltre di un libretto personale detto di controllo provvisto a cura e spese dell'imprenditore, e di modello conforme a quello approvato dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoranti, su cui, a cura dell'imprenditore, debbono essere specificati i lavori svolti, la retribuzione percepita in compenso, la tariffa stabilita per ogni singola lavorazione, i tempi di lavorazione concordati, la data e l'ora delle consegna e riconsegna del lavoro, la quantità e la qualità della merce consegnata e riconsegnata, i rimborsi delle eventuali forniture provviste dal lavoratore.

I lavoranti a domicilio dovranno essere inoltre iscritti, a cura dell'imprenditore, nel Libro matricola e nel Libro paga previsti dall'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

ART. 7.

Retribuzione.

La retribuzione del lavorante a domicilio deve essere stabilita secondo il sistema del cottimo pieno da definirsi dai contratti collettivi di lavoro.

La tariffa del cottimo, da stabilire dalle organizzazioni sindacali, dovrà comprendere tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione complessiva del lavoratore interno della corrispondente categoria professionale ed attività produttiva.

La determinazione delle tariffe viene effettuata in base ai criteri contrattuali e di legge che regolano la materia dei cottimi per gli operai interni dell'industria. Le tariffe subiranno automaticamente tutte le variazioni, in più od in meno, dipendenti dal variare degli elementi che concorrono a costituire la retribuzione di cui al comma precedente, e con la stessa decorrenza.

Alla retribuzione come sopra determinata dovranno essere aggiunti i rimborsi delle spese per le eventuali forniture eseguite dal lavorante nonché un congruo compenso per l'ammortamento degli impianti e macchinari impiegati dal lavorante e per i consumi di energia per luce e riscaldamento, materie prime ed accessori, affitto locali, ecc., impiegati per l'esecuzione del lavoro.

ART. 8.

Determinazione delle retribuzioni minime.

I minimi degli elementi retributivi (pagabase, contingenza, percentuali di cottimo, caropane, eventuale terzo elemento, ecc.) che concorrono a formare la retribuzione complessiva del lavorante a domicilio, ove non siano già contemplati da contratti collettivi di lavoro, debbono essere determinati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Detti minimi non potranno essere inferiori ai correlativi minimi retributivi in vigore per i lavoratori interni della corrispondente categoria professionale ed attività produttiva.

Le tabelle con i minimi retributivi, sia in base ai contratti di lavoro per i lavoratori interni della corrispondente industria, sia in base ai contratti specialmente stipulati per i lavoranti a domicilio, dovranno essere esposte a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro da eseguire a domicilio e depositati, a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio di collocamento.

ART. 9.

Determinazione dei tempi di lavorazione.

I tempi di lavorazione occorrenti per l'esecuzione del lavoro, i quali costituiscono la base per il computo delle tariffe di cottimo, sono determinati dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

Eventuali controversie in merito alla determinazione dei tempi di lavorazione saranno risolte, su richiesta dell'Organizzazione interessata, da Commissioni tecniche provinciali nominate dal prefetto e composte da un rappresentante dell'Ufficio del lavoro e da un numero pari di rappresentanti di lavoratori e di imprenditori nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali in proporzione al numero dei loro iscritti; esse emetteranno decisioni immediatamente esecutive.

Tali Commissioni potranno, ai fini delle proprie decisioni, compiere accessi nei locali di lavoro o di consegna per gli eventuali accertamenti di fatto.

Le tabelle dei tempi di lavorazione concordate o comunque stabilite dovranno essere esposte, in modo ben visibile, nei locali in cui l'imprenditore, o chi per lui, ha rapporti con il lavorante a domicilio, al quale a cura dell'imprenditore dovrà esserne consegnata copia.

ART. 10.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Quando al lavorante a domicilio venga affidata una quantità di lavoro la cui esecuzione, per essere compiuta entro i termini concordati per la riconsegna, richieda un tempo di lavoro superiore alle 8 ore giornaliere o alle 48 settimanali, le tariffe fissate sono maggiorate, per le ore di lavoro oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, della percentuale per il lavoro straordinario o notturno o festivo, secondo le norme previste dai contratti collettivi di lavoro per gli operai interni della corrispondente categoria professionale ed attività produttiva.

Dovrà essere, inoltre, retribuito a norma degli articoli precedenti anche il tempo impiegato dai lavoranti a domicilio in operazioni preparatorie e complementari alla esecuzione del lavoro.

ART. 11.

Festività, gratifica ed indennità di anzianità.

Ai lavoranti a domicilio sono estese tutte le disposizioni di legge e contrattuali stabilite per i lavoratori interni e relative al riposo

retribuito in occasione delle festività nazionali e delle solennità civili e religiose, alle ferie annuali, alla gratifica natalizia ed alla indennità di anzianità.

Il relativo trattamento economico spettante al lavorante viene forfetizzato nella misura del 27 per cento dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante a domicilio, nel corso del periodo considerato, e corrisposto per ogni periodo di paga.

Qualora, a favore dei lavoratori interni venissero stabilite — a qualsiasi titolo — nuove indennità o miglioramenti a quelle su considerate, in virtù di disposizioni legislative o di accordi fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori o da disposto dell'azienda, la percentuale determinata dal comma precedente dovrà immediatamente essere aumentata, mediante accordi sindacali, in misura tale che assicuri al lavorante a domicilio l'eguale trattamento spettante al lavoratore interno.

ART. 12.

Periodo di riposo.

Il lavorante a domicilio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica.

Ha anche diritto, per ogni anno di anzianità, o sua frazione, al periodo di ferie stabilito dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori interni della stessa categoria professionale ed attività produttiva.

ART. 13.

Diligenza e fedeltà del lavorante.

Il lavorante a domicilio deve usare la dovuta diligenza ed attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore per l'esecuzione del lavoro.

Il lavorante a domicilio non deve eseguire lavoro per conto di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli assicuri una sufficiente quantità di lavoro atta a coprire l'orario normale di 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali.

ART. 14.

Infortunio, malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio.

Le disposizioni di leggi speciali e di contratti collettivi di lavoro di categoria o generali si intendono totalmente applicabili nei

l'assistenza dei lavoratori a domicilio in caso di infortunio, malattia e servizio militare.

L'imprenditore non potrà recedere dal contratto di lavoro per tutto il periodo durante il quale al lavorante è assicurato il trattamento previsto dal comma precedente.

Per le lavoratrici madri lavoranti a domicilio, si applica la legge n. 860 del 26 agosto 1950 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità economica stabilita dalla legge di cui sopra, questa verrà calcolata sulla base della corresponsione della retribuzione stabilita dai contratti di lavoro per le corrispondenti categorie dell'industria.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause sopra indicate deve essere computato nella anzianità di dipendenza dall'imprenditore.

ART. 15.

Previdenza ed assistenza obbligatorie.

Tutte le assicurazioni sociali in atto per i lavoratori interni della categoria corrispondente, per effetto di disposizioni legislative o di contratti collettivi, sono estese ai lavoranti a domicilio. A detti lavoranti spetterà un trattamento previdenziale non inferiore a quello stabilito per i lavoratori dell'industria in genere, compresa l'assistenza malattia ai familiari e gli assegni familiari.

Le contribuzioni relative sono poste a carico degli imprenditori.

Gli istituti o enti interessati devono provvedere entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, ove già non siano in vigore particolari disposizioni, a predisporre le norme per l'applicazione della stessa legge; tuttavia il diritto alle prestazioni per i lavoranti a domicilio decorre dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando, per il periodo anteriore, le disposizioni precedenti.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza od alla assistenza.

In caso di inadempimento valgono le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile.

ART. 16.

Recesso del rapporto di lavoro.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal rapporto di lavoro dando il preavviso nel termine e modo stabilito dal contratto col-

lettivo di lavoro in vigore per i lavoratori interni della corrispondente categoria professionale ed attività produttiva.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte alla corresponsione di una indennità equivalente all'importo della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Nessun preavviso è tenuto a dare il lavorante a domicilio che si dimetta in seguito a sospensione o notevole riduzione della fornitura di lavoro.

L'indennità di preavviso è pure dovuta dal datore di lavoro al lavorante che receda dal rapporto per giusta causa, che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Durante il preavviso e qualora il lavoro assegnato dal committente al lavorante a domicilio non raggiunga le 48 ore nel periodo, il committente dovrà integrare la retribuzione relativa; nello stesso modo sarà calcolata l'indennità sostitutiva del preavviso.

ART. 17.

Disposizioni varie.

Si applicano al rapporto di lavoro a domicilio le norme di cui agli articoli 2112, 2121, 2122, 2123 del Codice civile.

ART. 18.

Vigilanza sull'esecuzione della legge.

La vigilanza sull'esecuzione della presente legge nonché sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma di tutela dei lavoranti a domicilio è affidata agli Ispettorati del lavoro secondo le vigenti norme di legge, con la cooperazione di organismi di nomina elettiva per parte dei lavoranti interessati.

In caso di datori di lavoro a domicilio, che dispongano di una organizzazione industriale o commerciale con lavoratori interni, tale compito spetterà alla Commissione interna o al Delegato di impresa opportunamente integrati con rappresentanti dei lavoranti a domicilio dipendenti dalla Azienda con le modalità stabilite dai vigenti accordi collettivi sulle Commissioni interne.

Ove l'Azienda sia unicamente basata sul lavoro a domicilio, il compito predetto spetterà a Commissioni di lavoranti a domicilio o al Delegato di impresa, secondo le norme e modalità stabilite dai vigenti accordi collettivi sulle Commissioni interne, eletti per la durata di un anno, a scrutinio diretto e

segreto, dall'assemblea dei lavoranti a domicilio dipendenti dall'Azienda stessa convocata presso la Casa comunale ed a cura del sindaco, giusta le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

ART. 19.

Disposizioni transitorie.

Le Commissioni tecniche provinciali di cui al 2° comma dell'articolo 9 della presente legge dovranno essere istituite in ciascuna provincia a cura dei prefetti entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine dovranno essere istituite, a cura degli Uffici provinciali del lavoro, le Commissioni di cui al 3° comma dell'articolo 2.

I committenti di lavoro a domicilio dovranno presentare all'Ufficio del lavoro competente la domanda di iscrizione nel Registro previsto dall'articolo 2 della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Entro lo stesso termine i committenti dovranno comunicare agli Ispettorati del lavoro competenti gli elenchi dei lavoranti a domicilio dipendenti da essi a quella data con le indicazioni di cui al 3° comma dell'articolo 4. Dovranno, infine, provvedere entro il medesimo termine alla regolarizzazione della posizione assicurativa dei lavoranti a domicilio dipendenti ed alla loro iscrizione nei libri di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, se già non eseguita.

ART. 20.

Disposizioni penali.

Il committente di lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge sarà punito con l'ammenda di lire 2.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestata, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Alla stessa pena sarà soggetto il datore di lavoro il quale non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 19 della presente legge.

Nei casi più gravi, l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge giusta l'ultimo comma della stessa disposizione.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni so-

ciali, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e su ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori, se ed in quanto applicabile.

ART. 21.

Regolamento per l'applicazione della legge.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge dovrà essere emanato dal Governo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro giorni 90 dalla entrata in vigore della legge stessa.

ART. 22.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.